

Contratto: TEATRI - Personale artistico e tecnico

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

*per attori, tecnici, ballerini, professori d'orchestra e coristi
scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali
di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta*

28 LUGLIO 1997 (*)

(Decorrenza: 1° settembre 1997 - Scadenza: 31 agosto 2000)

rinnovato

9 DICEMBRE 2004

(Decorrenza: 1° gennaio 2005 - Scadenza: 31 dicembre 2006)

Parti stipulanti

ANTAD
ANTPI
TEDARCO
e
SLC-CGIL
SAI-SLC-CGIL
FISTEL-CISL
FAI-FISTEL-CISL
UILCOM-UIL

(*) Integrato dall'accordo 29 luglio 2003.

Testo del contratto

*Art. 1
(Scrittura individuale)*

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Per la scrittura ed il collocamento valgono le disposizioni emanate in materia dagli organi competenti nonché quelle previste dal presente contratto.

Ai fini della migliore realizzazione degli spettacoli i responsabili artistici delle compagnie e gli scritturati sono tenuti a prestare, prima della stipulazione della scrittura, tutta la necessaria collaborazione per l'approfondimento dei problemi artistici di comune interesse.

Salvo l'esigenza di provvedere a sostituzioni improvvisate, allo scritturato non possono essere attribuite mansioni diverse da quelle inerenti alla propria qualifica professionale.

Fatta salva l'osservanza degli accordi internazionali sulla libera circolazione dei lavoratori e dei trattati contenenti clausole di reciprocità nella stessa materia, le imprese signaleranno preventivamente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori i casi in cui, per esigenze artistiche, culturali o genotipiche, intendessero effettuare scritture di lavoratori non italiani.

La scrittura deve avere carattere continuativo. E' tuttavia facoltà dell'impresa sospendere a tutti gli effetti il rapporto di lavoro, alternativamente, nel periodo natalizio o nel periodo pasquale per una durata massima, rispettivamente, di 10 e di 3 giorni. E' altresì facoltà dell'impresa sospendere a tutti gli effetti il rapporto di lavoro sia nel periodo natalizio che in quello pasquale per una durata massima complessiva di 11 giorni.

Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa rimborserà le spese di viaggio sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1° settembre 1997, a lire 164.000, con decorrenza dal 1° settembre 1998 a lire 178.000 e con decorrenza dal 1° settembre 1999 a lire 182.000, per recarsi dalla città in cui viene sospesa

l'attività recitativa alla città di residenza e da questa alla città in cui si riunisce la compagnia per la ripresa dell'attività.

Il periodo di sospensione deve comprendere la festività di Natale e/o di Pasqua.

Il periodo di sospensione dovrà essere comunicato allo scritturato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data di inizio della sospensione stessa.

Qualora la previsione della sospensione natalizia e/o pasquale non fosse già contenuta nella scrittura individuale, l'impresa potrà comunque avvalersi della suddetta facoltà, comunicando il periodo di sospensione con un preavviso di 60 giorni. In tal caso peraltro i rapporti contrattuali con gli scritturati dovranno essere prorogati di un numero di giorni pari a quelli di effettiva sospensione.

Norme particolari per gli attori

L'impresa potrà richiedere il doppione all'attore solamente nel caso in cui l'organico di attori della compagnia sia di almeno 20 elementi, salvo che l'utilizzazione dei doppioni derivi da esigenze del testo.

Tale limitazione non si applica ai complessi di rivista.

Agli effetti della determinazione dell'organismo minimo di cui sopra vanno computati per i complessi di commedia musicale anche gli scritturati con qualifica di ballerino.

Norme particolari per i ballerini, i professori d'orchestra ed i coristi

I ballerini, i professori d'orchestra ed i coristi, su richiesta dell'impresa, sono tenuti a sottoporsi ad audizione prima della stipula della scrittura.

Norme particolari per i tecnici

I teatri stabili di produzione, pubblici e privati, comunicheranno per iscritto al personale tecnico un mese prima della scadenza del contratto l'eventuale intenzione di scritturarlo nel corso della successiva stagione teatrale. In tal caso il perfezionamento degli impegni contrattuali dovrà avvenire entro il 31 luglio.

N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003 prevede quanto segue:

2) Entro il 31 ottobre 2003 sarà definita la durata delle pause natalizia e pasquale - ex art. 1 del c.c.n.l. 28 luglio 1997 - da valere con decorrenza dalla stagione teatrale 2003/2004.

Art. 2

(Contenuto della scrittura individuale)

La scrittura individuale dovrà risultare da apposito documento. In esso si indicherà, fra l'altro:

a) la data di inizio e di termine della scrittura.

L'impresa potrà tuttavia fissare la data di inizio della scrittura con un comporto massimo di 10 giorni. L'effettivo inizio della scrittura dovrà essere comunicato dall'impresa allo scritturato almeno 30 giorni prima della riunione della compagnia.

b) l'ammontare del compenso stabilito.

La scrittura individuale dovrà essere redatta in sei esemplari, uno dei quali verrà consegnato dall'impresa allo scritturato, che ne rilascerà ricevuta, al momento della stipulazione. Il contratto, a tutti gli effetti, si considererà perfezionato solamente dal momento della suddetta consegna.

Ai fini dell'applicazione del presente contratto per durata della scrittura individuale si intende il periodo di effettivo impegno dello scritturato compreso tra l'inizio delle prove e l'ultima rappresentazione degli spettacoli cui si riferisce la scrittura.

Norme particolari per gli attori, i ballerini, i professori d'orchestra ed i coristi

L'impresa deve assegnare allo scritturato un doppio ruolo che questi sarà obbligato a preparare ed a ricoprire in caso di forzata sostituzione. Per la preparazione del doppio ruolo saranno effettuate prove di assieme di tutta la compagnia.

Agli scritturati come sostituti e non rientranti nella distribuzione delle parti verranno garantiti una adeguata preparazione con prove di assieme e l'inserimento saltuario nello spettacolo. In tal caso lo scritturato titolare del ruolo sarà comunque tenuto ad assicurare la sua presenza in teatro.

Norma aggiuntiva per gli attori

Nel caso di spettacoli di prosa, la scrittura individuale dovrà indicare, su richiesta dell'attore, il ruolo od i ruoli che l'attore stesso è chiamato ad impersonare negli spettacoli. La richiesta e l'indicazione dei ruoli dovranno essere formulati non oltre l'atto di sottoscrizione della scrittura individuale.

Dichiarazione a verbale

Per l'ipotesi in cui il contratto individuale di scrittura preveda un diritto di opzione a favore dell'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331, cod. civ., le parti auspicano che il relativo esercizio avvenga entro il 30 giugno per le compagnie che iniziano l'attività entro il mese di dicembre ed entro il 15 luglio per le compagnie che iniziano l'attività successivamente.

Art. 3 (Proroga della scrittura)

Lo scritturato con un contratto di almeno 90 giorni di durata è vincolato ad una sola proroga della scrittura per un massimo di due mesi qualora la relativa richiesta venga presentata dall'impresa almeno 45 giorni prima della scadenza originaria del contratto in caso di spettacolo già in programmazione ed almeno 25 giorni prima in caso di spettacolo non ancora andato in scena.

Lo scritturato con un contratto di durata inferiore a 90 giorni è vincolato ad una sola proroga della scrittura per un massimo di un mese qualora la relativa richiesta venga presentata dall'impresa almeno 45 giorni prima della scadenza originaria del contratto in caso di spettacolo già in programmazione ed almeno 25 giorni prima in caso di spettacolo non ancora andato in scena.

Art. 4 (Audizioni)

Nel rispetto delle autonomie e delle reciproche distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni dei lavoratori, le imprese daranno comunicazione in tempo utile alle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto per consentirne l'eventuale partecipazione, delle audizioni "non su parte" indette per la ricerca e scelta del personale da scritturare.

Le audizioni "non su parte" saranno effettuate distintamente per attori e allievi attori.

Dichiarazione a verbale

Si intendono "audizioni su parte" quelle che vengono effettuate dal regista o dalla direzione artistica per l'affidamento di un ruolo ad interpreti professionisti, conosciuti nell'ambito teatrale o dal regista stesso, che abbiano le caratteristiche richieste dalla parte e dalla regia. In questo caso l'audizione non va intesa come prova di maturità interpretativa, ma come ulteriore elemento utile per determinare l'affidamento definitivo della parte e come colloquio e scambio di opinioni utili e necessari per l'economia dello spettacolo.

Art. 5 (Allievi)

Attori

Si qualifica allievo chi inizia l'attività di attore.

Tale qualifica cesserà non appena l'allievo abbia raggiunto:

- per chi possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 100 giornate lavorative prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione;
- per chi non possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 300 giornate lavorative oppure 180 giornate lavorative negli ultimi due anni prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione.

L'impresa ha facoltà di scritturare, in relazione ai ruoli previsti nel copione, allievi-attori nelle seguenti proporzioni:

- fino a 9 ruoli = 1 allievo;
- oltre 9 e fino a 15 ruoli = 2 allievi;

- oltre 15 e fino a 20 ruoli = 3 allievi;
- oltre 20 e fino a 25 ruoli = 4 allievi;
- oltre 25 ruoli = 5 allievi.

Qualora l'impresa gestisca, nel corso della stagione teatrale, più di una compagnia, il numero di allievi-attori utilizzabili ai sensi del precedente comma va rapportato ai ruoli complessivamente previsti nei copioni degli spettacoli allestiti dalle compagnie.

I nominativi degli allievi-attori scritturati saranno comunicati alle Organizzazioni sindacali nei termini e secondo le procedure previste dal successivo art. 25.

Non può essere scritturato con la qualifica di attore l'allievo che non abbia raggiunto il minimo di giornate lavorative di cui al precedente 2° comma.

I teatri stabili pubblici possono costituire, con gli allievi delle scuole interne, compagnie da utilizzare per lo svolgimento di esercitazioni nonché di attività culturali varie (ad es. spettacoli, letture presso le scuole, le fabbriche ecc.) che non comportino per i teatri alcun lucro, al di fuori del rimborso delle spese sostenute.

Gli allievi delle scuole interne dei teatri stabili pubblici possono essere utilizzati nei limiti in precedenza indicati anche nella produzione di spettacoli. Per tale attività è ad essi dovuto il trattamento minimo contrattuale previsto per gli allievi attori.

Il contratto di lavoro dell'allievo-attore è subordinato al soddisfacente esito di un periodo di prova decorrente dall'inizio delle prove fino a 3 giorni dopo l'inizio delle recite.

Durante il periodo di prova è in facoltà dell'impresa risolvere in qualunque momento il rapporto di lavoro senza preavviso, salvo il diritto dell'allievo-attore di percepire il compenso per le giornate di permanenza nella compagnia e il rimborso delle spese di viaggio di ritorno se è residente altrove.

Tecnici

La qualifica di allievo non potrà superare la durata di tre anni.

Gli allievi tecnici potranno comunque essere utilizzati in aggiunta ai normali organici del personale tecnico delle imprese teatrali.

Art. 6 (Prove)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Attori, ballerini, professori d'orchestra, coristi

Il periodo delle prove agli effetti del compenso giornaliero di cui appresso non potrà risultare superiore a 1/7 dell'intera durata della scrittura, comprendente a tal fine le proroghe della scrittura previste dall'art. 3 ma non comprendente le proroghe previste dall'art. 18.

Per tale periodo dovrà essere corrisposto agli scritturati dai teatri stabili pubblici un compenso giornaliero di importo pari al 100% del compenso giornaliero pattuito con un massimo di lire 88.000 fino al 31 agosto 1998, di lire 95.500 con decorrenza dal 1° settembre 1998 e di lire 97.700 con decorrenza dal 1° settembre 1999.

Per lo stesso periodo dovrà essere corrisposto agli scritturati dalle compagnie di giro il compenso minimo giornaliero previsto dal presente contratto, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito.

Ove il periodo delle prove di cui al 1° comma non venga interamente utilizzato dall'impresa, può essere successivamente ripristinato il compenso di cui al 2° e 3° comma qualora si renda necessario disporre di periodi di sole prove oppure interruzioni di attività in relazione a cambi di spettacolo o ad esigenze connesse a tournées all'estero.

Per le prove effettuate fuori dalla sede legale dell'impresa spetta agli scritturati dai teatri stabili pubblici, dai complessi a gestione privata e dai complessi cooperativistici, oltre al trattamento economico per attività fuori sede nella misura di cui al successivo art. 7, il compenso minimo giornaliero previsto dal presente contratto indipendentemente dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito.

Tecnici

Agli scritturati durante il periodo delle prove verrà corrisposto il normale compenso contrattuale.

1) Attori, ballerini, professori d'orchestra, coristi

Il periodo delle prove agli effetti del compenso giornaliero di cui appresso non potrà risultare superiore a 1/7 dell'intera durata della scrittura, comprendente a tal fine le proroghe della scrittura previste dall'art. 3 ma non comprendente le proroghe previste dall'art. 18 del c.c.n.l. 28 luglio 1997.

Per tale periodo dovrà essere corrisposto agli scritturati dai teatri stabili pubblici un compenso giornaliero di importo pari al 100% del compenso giornaliero pattuito con un massimo, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di € 58,00.

Per lo stesso periodo dovrà essere corrisposto agli scritturati dalle compagnie di giro il compenso minimo giornaliero previsto dal presente accordo, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito.

Ove il periodo delle prove di cui al 1° comma non venga interamente utilizzato dall'impresa, può essere successivamente ripristinato il compenso di cui al 2° e 3° comma qualora si renda necessario disporre di periodi di sole prove oppure interruzioni di attività in relazione a cambi di spettacolo o ad esigenze connesse a tournées all'estero.

Per le prove effettuate fuori dalla sede legale dell'impresa spetta agli scritturati dai teatri stabili pubblici, dai complessi a gestione privata e dai complessi cooperativistici, oltre il trattamento economico per attività fuori sede nella misura di cui al successivo punto C), il compenso minimo giornaliero previsto dal presente accordo indipendentemente dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito.

2) Tecnici

Agli scritturati durante il periodo delle prove verrà corrisposto il normale compenso contrattuale.

Art. 7

(Attività fuori sede)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Nelle località diverse dalla sede legale dell'impresa verrà corrisposto agli scritturati, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero, alternativamente:

a) un rimborso a piè di lista documentato con un massimo di lire 130.000 (lire 65.000 pernottamento, lire 32.500 per un pasto, lire 32.500 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° settembre 1997, di lire 136.000 (lire 68.000 pernottamento, lire 34.000 per un pasto, lire 34.000 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° settembre 1998 e di lire 141.000 (lire 70.500 pernottamento, lire 35.250 per un pasto, lire 35.250 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° settembre 1999;

b) un'indennità di trasferta in cifra fissa di lire 130.000 (lire 65.000 pernottamento, lire 32.500 per un pasto, lire 32.500 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° settembre 1997, di lire 136.000 (lire 68.000 pernottamento, lire 34.000 per un pasto, lire 34.000 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° settembre 1998 e di lire 141.000 (lire 70.500 pernottamento, lire 35.250 per un pasto, lire 35.250 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° settembre 1999.

Il sistema prescelto sarà dalle parti concordato all'inizio della scrittura, preferibilmente in modo uniforme per tutti gli scritturati.

Dichiarazione a verbale

Nel contratto di scrittura individuale gli importi del compenso giornaliero e del trattamento per attività fuori sede devono essere distintamente indicati.

N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003 prevede quanto segue:

1) a decorrere dal 1° settembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004:

- il rimborso a piè di lista documentato di cui alla lett. a) dell'art. 7 del c.c.n.l. 28 luglio 1997 è fissato in un massimo di € 80 (€ 40 pernottamento, € 20 per un pasto, € 20 per un altro pasto);

- l'indennità di trasferta in cifra fissa di cui alla lett. b) dell'art. 7 del c.c.n.l. 28 luglio 1997 è fissata in € 80 (€ 40 pernottamento, € 20 per un pasto, € 20 per un altro pasto).

N.d.R.: L'accordo 9 dicembre 2004 prevede quanto segue:

C) Attività fuori sede

Nelle località diverse dalla sede legale dell'impresa verrà corrisposto agli scritturati, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero, alternativamente:

a) un rimborso a piè di lista documentato con un massimo di € 85,00 (€ 42,50 pernottamento, € 21,25 per un pasto, € 21,25 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° settembre 2005;

b) un'indennità di trasferta in cifra fissa di € 85,00 (€ 42,50 pernottamento, € 21,25 per un pasto, € 21,25 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° settembre 2005.

Il sistema prescelto sarà dalle parti concordato all'inizio della scrittura, preferibilmente in modo uniforme per tutti gli scritturati.

Art. 8

(Modalità di pagamento del compenso)

Il compenso dovuto allo scritturato dovrà essere corrisposto a settimane posticipate. I teatri stabili pubblici potranno provvedere anche a quindici posticipate.

Peraltro a richiesta dello scritturato il cui compenso giornaliero non ecceda il compenso minimo contrattuale l'impresa è tenuta a corrispondere nel periodo delle prove un acconto non inferiore all'importo delle prime due settimane di compenso. Tale acconto sarà proporzionalmente ridotto qualora lo scritturato percepisca un compenso giornaliero superiore al compenso minimo contrattuale.

Sempre a richiesta dello scritturato l'impresa è tenuta a corrispondere nel normale periodo degli spettacoli acconti settimanali proporzionali al compenso giornaliero percepito.

I compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario devono essere corrisposti allo scritturato non oltre il mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni medesime.

Qualora il pagamento del compenso non avvenga entro i termini previsti, con un normale limite di tolleranza non superiore a 5 giorni, sulla somma di spettanza dello scritturato decorreranno gli interessi del 2% in più del tasso legale. Ove l'inadempimento dell'impresa si protragga per oltre 15 giorni, lo scritturato potrà risolvere il contratto per colpa dell'impresa.

Art. 9 (Orario di lavoro)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Attori

L'orario di lavoro individuale dell'attore è mediamente di 173 ore mensili con un massimo, in regime ordinario di lavoro:

- in caso di sole prove, di 48 ore settimanali ed 8 ore giornaliere, nell'ipotesi di due prestazioni, e 7 ore giornaliere, nell'ipotesi di unica prestazione continuata;
- in caso di spettacolo e prova, o prova e spettacolo, di 8 ore giornaliere; di 7 ore giornaliere nell'ipotesi in cui non vi sia intervallo tra lo spettacolo e la prova o la prova e lo spettacolo;
- in caso di solo trasferimento, di 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e spettacolo ovvero spettacolo e trasferimento, di 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e prova, ovvero prova e trasferimento, di 9 ore giornaliere.

L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;

- in caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento ovvero spettacolo, prova e trasferimento, di 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore tranne che si tratti di semplice prova tecnica.
- Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.

Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento all'intera durata della scrittura, sicchè, fermi restando i limiti giornalieri e settimanali, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.

Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata la effettiva durata dello spettacolo nonchè il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.

Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. La durata dell'intervallo può essere tuttavia ridotta d'intesa con il Comitato di compagnia.

Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.

Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato nel mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.

Nell'ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di 8 recite settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.

Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.

Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.

L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'art. 26 del presente contratto.

Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 12 ore; in ogni caso l'attore non potrà essere convocato prima delle ore 9.

Nel caso di recita antimeridiane per le scuole, l'intervallo di chi al comma precedente potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana.

Le recite antimeridiane per le scuole non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente l'attore sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.

Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tale limite è tuttavia elevato, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.

Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.

Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli o delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.

Per la prova dei costumi l'attore è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero due ore divisibili in due turni non protruibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.

Tecnici

L'orario di lavoro individuale del tecnico è mediamente di 177 ore mensili con un massimo di 9 ore giornaliere.

Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento all'intera durata della scrittura, sicchè, fermi restando il limite giornaliero, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.

Ove l'orario di lavoro giornaliero venga suddiviso in due prestazioni, una di esse non potrà avere una durata superiore a 6 ore.

Nell'ipotesi di prestazione continuata la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 7 ore.

Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. La durata dell'intervallo può essere tuttavia ridotta d'intesa con il Comitato di compagnia.

Nei casi di solo trasferimento, ove il viaggio abbia una durata superiore alle 9 ore, le ore, o relative frazioni di viaggio eccedenti le 9 saranno compensate in regime ordinario di lavoro.

Nell'ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di 8 recite settimanali, si tratti dello stesso spettacolo o di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.

Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.

L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'articolo 26.

Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tale limite è tuttavia elevato, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.

Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.

Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo nonchè il tempo dedicato alla preparazione delle scene, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva al facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.

Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornalieri in regime normale di lavoro.

Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.

Ballerini

L'orario di lavoro individuale giornaliero del ballerino è fissato in 7 ore suddivise in 2 prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. In caso di prestazioni continuate d'assieme la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Per le prestazioni di solo balletto il ballerino ha diritto per ogni ora e mezza di prestazione a dieci minuti di riposo.

Successivamente al debutto il ballerino è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornalieri.

In giornata di trasferimento l'orario di lavoro individuale giornaliero del ballerino è fissato, in regime ordinario di lavoro:

- in caso di solo trasferimento, in 9 ore giornalieri;
- in caso di trasferimento e spettacolo o spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornalieri;
- in caso di trasferimento e prova ovvero prova e trasferimento, in 9 ore giornalieri;
- in caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento ovvero spettacolo, prova e trasferimento, in 8 ore giornalieri. L'effettuazione di prova è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- in caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento ovvero spettacolo, prova e trasferimento, in 8 ore giornalieri. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornalieri deve essere previsto non più di un intervallo.

Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata la effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.

L'intervallo di due ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve intercorrere tra le due prestazioni giornalieri, può essere ridotto di intesa con il Comitato di compagnia.

Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornalieri in regime normale di lavoro.

Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.

Nell'ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di 8 spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.

Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.

Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.

L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'articolo 26 del presente contratto.

Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.

Nel caso di recite antimeridiane per le scuole, l'intervallo di 10 ore di cui al XII comma potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente il ballerino sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.

Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.

Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.

Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli e delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.

Per la prova dei costumi il ballerino è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero 2 ore divisibili in due turni non protrahibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.

Professori d'orchestra

L'orario di lavoro individuale giornaliero del professore d'orchestra è fissato:

- in caso di prove di sola orchestra ovvero di prove di orchestra con coro e/o interpreti vari: 5 ore suddivise in due prestazioni; 4 ore in caso di unica prestazione continuata, con diritto a 15 minuti di riposo;

- in caso di prove d'assieme: 6 ore se la prestazione è divisa in due turni; 5 ore e 30 se la prestazione è continuata; 6 ore se la prestazione d'assieme continuata è riferita alle prove generali di cui all'XI comma del presente articolo;

- in caso di prove miste: una prova di sola orchestra ovvero una prova di orchestra con coro e/o interpreti vari della durata di 2 ore e 30 minuti ed una prova d'assieme di 3 ore e 30 minuti di durata;

- in caso di prova e spettacolo o spettacolo e prova: oltre allo spettacolo, 2 ore di prove giornalieri;

- in caso di solo trasferimento: 9 ore giornalieri;

- in caso di trasferimento e spettacolo o spettacolo e trasferimento: 9 ore giornalieri;

- in caso di trasferimento e prova o prova e trasferimento: 9 ore giornalieri. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;

- in caso di trasferimento, prova e spettacolo, o prova, spettacolo e trasferimento o spettacolo, prova e trasferimento: 8 ore giornalieri. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornalieri deve essere previsto non più di un intervallo.

Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.

Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornalieri in regime normale di lavoro.

Tra le due prestazioni giornalieri deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. Tale intervallo può essere ridotto d'intesa con il Comitato di compagnia.

Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.

Nel caso di recite antimeridiane per le scuole l'intervallo di 10 ore potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente il professore d'orchestra sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.

Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.

Nell'ambito del normale orario di lavoro il professore di orchestra è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di otto spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.

Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.

Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.

Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime ordinario di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.

Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.

L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'art. 26 del presente contratto.

Nota a verbale

Per i professori d'orchestra accompagnatori di tutte le prove dello spettacolo l'orario di lavoro è stabilito negli stessi termini dell'orario di lavoro dei ballerini.

Coristi

L'orario di lavoro individuale giornaliero del corista è fissato in 7 ore suddivise in due prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. In caso di prestazioni continuate di assieme la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Qualora al corista vengano richieste nell'arco della giornata unicamente prestazioni vocali, l'orario di lavoro è fissato in 5 ore suddivise in due prestazioni ovvero in 4 ore in caso di unica prestazione continuata.

Successivamente al debutto il corista è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliero.

In giornata di trasferimento l'orario di lavoro individuale giornaliero del corista è fissato, in regime ordinario di lavoro:

- in caso di solo trasferimento, in 9 ore giornaliero;
- in caso di trasferimento e spettacolo o spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornaliero;
- in caso di trasferimento e prova ovvero prova e trasferimento, in 9 ore giornaliero.

L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;

- in caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento ovvero spettacolo, prova e trasferimento, in 8 ore giornaliero. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliero deve essere previsto non più di un intervallo.

Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata la effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.

L'intervallo di due ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve intercorrere tra le due prestazioni giornaliero, può essere ridotto di intesa con il Comitato di compagnia.

Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliero in regime normale di lavoro.

Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.

Nell'ambito del normale orario di lavoro il corista è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di otto spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.

Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.

Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.

L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'articolo 26 del presente contratto.

Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.

Nel caso di recite antimeridiane per le scuole l'intervallo di 10 ore di cui al XII comma potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente l'artista sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.

Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.

Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.

Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli o delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.

Per la prova dei costumi lo scritturato è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero 2 ore divisibili in due turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.

N.d.R.: L'accordo 9 dicembre 2004 prevede quanto segue:

D) Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003, avuto riguardo alle particolari esigenze organizzative dell'attività di produzione teatrale, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata della scrittura contrattuale.

In riferimento all'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 le parti concordano, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'attività di produzione teatrale, che il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente. Le modalità di tale fruizione frazionata dovranno essere previamente definite tra la Direzione aziendale ed il Comitato di compagnia e, in assenza del Comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del c.c.n.l.

Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la Direzione aziendale ed il Comitato di compagnia, e, in assenza del Comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del c.c.n.l. concorderanno le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003.

Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dal D.Lgs. n. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.

La Direzione aziendale ed il Comitato di compagnia, e, in assenza del Comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del c.c.n.l. possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003.

Art. 10 (Lavoro straordinario)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Attori e tecnici

L'attore ed il tecnico sono tenuti a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite.

Ballerini

Il ballerino è tenuto a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera in caso di prove di solo balletto e di 2 ore giornaliere in caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere.

Professori d'orchestra e coristi

Il professore d'orchestra ed il corista sono tenuti a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera, elevato a 2 ore giornaliere in caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere.

Norme comuni

L'effettuazione del lavoro straordinario, ove non sia già prevista nell'ordine del giorno, deve essere preavvertita con un'ora di anticipo.

E' considerato lavoro straordinario diurno quello eccedente le normali prestazioni previste dall'art. 9.

E' considerato lavoro ordinario notturno quello iniziato per le prove dopo le ore 0,30 e svolto sino alle ore 8. Allo stesso regime sono assoggettate le frazioni orarie della normale prestazione giornaliera non esauritesi nell'indicato limite delle ore 0,30.

E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto per le prove in eccedenza rispetto alla normale prestazione a decorrere dalle ore 0,30. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 9 per le prove generali.

Il lavoro straordinario diurno, il lavoro ordinario notturno e il lavoro straordinario notturno è compensato:

- nei periodi di sole prove, con la quota oraria maggiorata delle percentuali appresso indicate nel minimo contrattuale di compenso giornaliero previsto per ciascuna categoria, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito;
- negli altri periodi, con la quota oraria maggiorata delle percentuali appresso indicate del compenso giornaliero individualmente pattuito nei limiti del massimale corrispondente al minimo contrattuale di compenso giornaliero previsto per ciascuna categoria incrementato di lire 10.000,

- a) nel caso di lavoro straordinario diurno 50%
- b) nel caso di lavoro ordinario notturno 35%
- c) nel caso di lavoro straordinario notturno 100%

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

La quota oraria del compenso si ottiene dividendo il compenso giornaliero come individuato al precedente 5° comma, per il coefficiente:

- 6,66 per gli attori
- 6,81 per i tecnici
- 6,81 per i ballerini
- 6,00 per i professori d'orchestra
- 6,81 per i coristi.

Le disposizioni relative al lavoro notturno, ordinario e straordinario, non si applicano nei confronti delle compagnie costituite per spettacoli straordinari estivi. In tal caso le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero saranno compensate con la maggiorazione di cui alla lettera a) del 5° comma.

Dichiarazione a verbale n. 1

L'eventuale forfettizzazione dei compensi per lavoro straordinario e per prestazioni particolari notturne deve essere distintamente indicata nel contratto di scrittura e non deve in ogni caso comportare modifiche in senso sfavorevole allo scritturato del trattamento contrattuale complessivo spettantegli a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Dichiarazione a verbale n. 2

Premesso che in giornata di trasferimento e spettacolo l'orario ordinario di lavoro è fissato in 9 ore e che lo scritturato è tenuto a prestare lavoro straordinario nei limiti di un'ora giornaliera (ferma restando sempre la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite con il consenso dello scritturato), le Organizzazioni sindacali hanno auspicato che la utilizzazione dell'ora di lavoro straordinario nei giorni in cui il viaggio di trasferimento precede lo spettacolo venga contenuta nel limite di 4 volte al mese.

Prestazioni particolari notturne per i tecnici

Gli scritturati tecnici chiamati a fornire in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero prestazioni particolari notturne connesse con il montaggio e lo smontaggio delle scene ovvero con altre incombenze dipendenti dal movimento delle compagnie, avranno diritto a percepire il seguente trattamento economico:

1) in caso di prestazioni lavorative di durata non superiore a quattro ore decorrenti dalla fine dello spettacolo ovvero dalle ore 0,30 in caso di prova: una giornata di compenso aggiuntivo di quello normale contrattuale. E' consentita una tolleranza di 15 minuti;

2) nel caso che le prestazioni si protragano complessivamente per oltre 4 ore e 15 minuti: due giornate di compenso aggiuntivo di quello normale contrattuale.

Qualora lo scritturato usufruisca tra la fine della prestazione particolare notturna e l'inizio della successiva giornata lavorativa di un intervallo di 12 ore e la prestazione notturna non ecceda complessivamente la durata di 3 ore, avrà invece diritto a percepire in sostituzione del trattamento di cui ai precedenti nn. 1 e 2) e per ogni ora di prestazione effettivamente svolta, l'importo corrispondente ad una quota oraria del normale compenso giornaliero maggiorata del 100%, fermo restando quanto previsto dal 5° comma dell'art. 10.

Al di fuori delle ipotesi contemplate dal presente articolo troveranno applicazione le disposizioni previste dall'art. 10 per il lavoro ordinario notturno nonché per il lavoro straordinario, diurno e notturno.

Le compagnie impegnate con i debutti attribuiranno agli scritturati tecnici chiamati a fornire continuativamente le prestazioni particolari notturne disciplinate dal presente articolo due periodi settimanali di riposo di 12 ore ciascuno, eventualmente cumulabili anche in una unica giornata.

Nota a verbale

Per quanto concerne le giornate di solo trasferimento, si richiama per il personale tecnico la norma di cui al 6° comma dell'art. 9 secondo la quale, ove il viaggio abbia una durata superiore alle 9 ore, le ore, o relative frazioni, di viaggio eccedenti le 9 saranno compensate in regime ordinario di lavoro.

N.d.R.: L'accordo 9 dicembre 2004 prevede quanto segue:

E) Lavoro straordinario

Il massimale di cui al 5° comma dell'art. 10 del c.c.n.l. 28 luglio 1997 - norme comuni - è fissato, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, in € 7,75.

Art. 11 (Riposi)

Ciascuno scritturato ha diritto individualmente per ogni 6 giorni di attività ad un giorno di riposo settimanale retribuito con il normale compenso.

Il giorno di riposo può essere stabilito nella settimana precedente o successiva a quella cui il riposo stesso si riferisce.

Ove esigenze collegate al giro teatrale lo richiedano i teatri stabili pubblici e le compagnie di giro possono procedere al cumulo di riposi per un massimo di due. Per le medesime esigenze le compagnie di giro possono altresì procedere, per non più di due volte nell'arco della stagione teatrale, al cumulo di riposi per un massimo di tre, a condizione che lo scritturato possa beneficiare del cumulo entro il termine di 23 giorni dalla maturazione del primo riposo.

Per le frazioni di attività inferiori a 6 giorni è esclusa la maturazione del giorno di riposo.

La determinazione del giorno di riposo è rimessa all'impresa.

L'impresa comunicherà il calendario mensile di riposi - determinato in relazione al giro teatrale definito o presunto - con sette giorni di anticipo rispetto all'inizio del mese.

Le eventuali variazioni del suddetto calendario mensile connesse all'adozione di migliori criteri di operatività o a ragioni non dipendenti dalla volontà dell'impresa dovranno essere comunicate allo scritturato con almeno tre giorni di anticipo rispetto alle variazioni.

Nel periodo di sole prove, senza attività recitativa, ferma restando la norma di cui al 2° comma, la comunicazione della data del riposo individuale dello scritturato sarà data con un preavviso di 48 ore.

Il giorno di riposo non potrà essere utilizzato dalla impresa nè per prove nè per viaggi.

Nei giorni di riposo è consentito allo scritturato di allontanarsi dalla piazza, assicurando comunque la propria reperibilità.

Art. 12 (Festività nazionali)

Nelle festività del 25 aprile e del 1° maggio nonché nella prima domenica di giugno e di novembre, rispettivamente giorni di celebrazione della Festa nazionale della Repubblica e della Festa dell'Unità nazionale, l'impresa dovrà corrispondere allo scritturato che sia chiamato a

prestare la sua attività lavorativa, oltre al normale compenso, una indennità pari al compenso minimo previsto dal presente contratto.

Nell'ipotesi in cui una delle suddette festività coincida con il giorno di riposo settimanale l'impresa corrisponderà allo scritturato, oltre al normale compenso, una indennità pari al normale compenso nei limiti del massimale corrispondente al compenso minimo previsto dal presente contratto incrementato del 20%.

Resta inteso che il 2 giugno ed il 4 novembre sono da considerarsi normali giorni lavorativi a tutti gli effetti.

Art. 13

(Norme particolari per il giovedì ed il venerdì santo)

Nelle ricorrenze del giovedì e del venerdì santo, qualora, per ragioni di repertorio, non possano essere eseguiti gli spettacoli, l'impresa dovrà corrispondere allo scritturato una indennità pari al compenso minimo giornaliero previsto dal presente contratto.

Art. 14

(Riprese televisive)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Lo scritturato è tenuto a prestare, su richiesta dell'impresa, la propria opera per le riprese televisive dello spettacolo anche in mancanza di specifica previsione al riguardo nella scrittura individuale.

In tal caso lo spettacolo potrà essere ceduto dall'impresa alla RAI-Radiotelevisione Italiana per trasmissione in Italia e nel resto del mondo, in lingua italiana, per tre passaggi televisivi effettuabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del protocollo RAI-AGIS e lo scritturato avrà diritto a percepire:

a) per riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo e/o da altro luogo di normali spettacoli:

- un compenso forfettario lordo di importo pari a nove volte il compenso giornaliero lordo. Il compenso forfettario non potrà comunque essere inferiore a lire 1.500.000 lorde;

b) per riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo e/o da altro luogo di atti unici:

- un compenso forfettario lordo di importo pari a sei volte il compenso giornaliero lordo. Il compenso forfettario non potrà comunque essere inferiore a lire 1.000.000 lorde.

Il compenso forfettario di cui sopra - che costituisce il corrispettivo correlato all'autorizzazione per la diffusione in sede radiotelevisiva - dovrà essere corrisposto allo scritturato in aggiunta a quello contrattuale giornaliero qualora nel periodo delle riprese televisive la compagnia prosegua la normale attività recitativa. In caso contrario l'impresa corrisponderà allo scritturato solamente il compenso forfettario, ma la scrittura individuale sarà prorogata di un periodo pari a quello in cui l'attività recitativa della compagnia è rimasta effettivamente sospesa per l'effettuazione delle riprese televisive.

E' esclusa ogni modificazione di organico qualora la ripresa televisiva avvenga durante il periodo di scrittura.

Prima della stipulazione della scrittura l'impresa ha facoltà di chiedere allo scritturato se ha precedentemente registrato come protagonista la stessa opera per la quale dovrebbe essere scritturato.

Lo scritturato ha l'obbligo contrattuale per il compenso percepito di non partecipare, salvo preventivo consenso dell'impresa, a rappresentazioni televisive dello spettacolo prima che siano trascorsi 12 mesi dalla fine delle rappresentazioni in teatro.

E' in facoltà dell'impresa registrare o far registrare visivamente e fonicamente lo spettacolo per uso di archivio preavvertendone gli scritturati, ai quali peraltro non comporrà alcun compenso aggiuntivo.

La disciplina di cui al presente articolo ha validità triennale e comunque fino al 30 giugno 1998. Le parti si riservano peraltro di verificarne con cadenza annuale lo stato di attuazione per ogni eventuale modifica, integrazione od aggiustamento anche relativi alla durata dell'accordo.

Dichiarazione congiunta

Le parti auspicano e, per quanto loro concerne, si attiveranno perchè il periodo delle riprese televisive non ecceda quello corrispondente al numero delle giornate forfettizzate nei compensi di cui sopra.

N.d.R.: L'accordo 9 dicembre 2004 prevede quanto segue:

F) Riprese televisive

La disciplina di cui all'art. 14 del c.c.n.l. 28 luglio 1997 trova applicazione per tutte le emittenti televisive.

Le lett. a) e b) dell'art. 14, comma 2, del c.c.n.l. 28 luglio 1997 sono così sostituite:

"a) per riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo e/o da altro luogo di normali spettacoli:

- un compenso forfettario lordo di importo pari a nove volte il compenso giornaliero lordo. Il compenso forfettario non potrà comunque essere inferiore a € 1.080,00 lordi;

b) per riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo e/o da altro luogo di atti unici:

- un compenso forfettario lordo di importo pari a sei volte il compenso giornaliero lordo. Il compenso forfettario non potrà comunque essere inferiore a € 720,00 lordi."

Art. 15 (Riprese radiofoniche)

L'attore è tenuto a prestare, su richiesta dell'impresa, la propria opera per le riprese radiofoniche dello spettacolo anche in mancanza di specifica previsione al riguardo nella scrittura individuale.

In tal caso lo spettacolo potrà essere ceduto dall'impresa alla RAI-Radiotelevisione Italiana per trasmissione in Italia e per una sola utilizzazione e l'attore avrà diritto a percepire un compenso forfettario pari a 3 volte il compenso giornaliero.

Il compenso forfettario di cui sopra dovrà essere corrisposto all'attore in aggiunta a quello contrattuale giornaliero qualora nel periodo delle riprese radiofoniche la compagnia prosegua la normale attività recitativa. In caso contrario l'impresa corrisponderà all'attore solamente il compenso forfettario, ma la scrittura individuale sarà prorogata di un periodo pari a quello in cui l'attività recitativa della compagnia è rimasta effettivamente sospesa per l'effettuazione delle riprese radiofoniche.

L'attore, qualora in occasione delle riprese radiofoniche risulti impegnato per un periodo superiore a quello corrispondente al numero delle giornate forfettizzate nel compenso di cui sopra, avrà diritto a percepire il proprio normale compenso giornaliero per ogni giorno di attività prestato in eccedenza.

E' esclusa ogni modificazione di organico qualora la ripresa radiofonica avvenga durante il periodo di scrittura.

Prima della stipulazione della scrittura l'impresa ha facoltà di chiedere all'attore se ha precedentemente registrato come protagonista la stessa opera per la quale dovrebbe essere scritturato.

L'attore ha l'obbligo contrattuale per il compenso percepito di non partecipare, salvo preventivo consenso dell'impresa, a rappresentazioni radiofoniche o televisive dello spettacolo prima che siano trascorsi 12 mesi dalla fine delle rappresentazioni in teatro.

E' in facoltà dell'impresa registrare o far registrare visivamente e fonicamente lo spettacolo per uso di archivio, preavvertendone gli attori, ai quali peraltro non comporterà alcun compenso aggiuntivo.

Art. 16 (Viaggi)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

La scelta del mezzo di trasporto (treno, pullman, nave, aereo) è rimessa all'impresa.

Per i viaggi in treno lo scritturato ha diritto alla I classe, per i viaggi via mare alla II classe o, in mancanza, alla I classe, per i viaggi in aereo alla classe turistica.

Il computo delle ore di viaggio è fatto sulla base del mezzo di trasporto scelto dall'impresa.

Il viaggio compiuto in vagone letto non è computabile nei limiti di 8 ore agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero normale.

Sono poste a carico dell'impresa le spese di viaggio e di trasporto del baule personale sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore a lire 164.000 dal 1° settembre 1997, a lire 178.000 dal 1° settembre 1998 ed a lire 182.000 dal 1° settembre 1999 per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della compagnia.

Sono poste a carico dell'impresa le spese di trasporto di strumenti non trasportabili a mano sostenute dai professori d'orchestra che percepiscono un compenso giornaliero non superiore a lire 164.000 dal 1° settembre 1997, a lire 178.000 dal 1° settembre 1998 ed a lire 182.000 dal 1° settembre 1999 per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della compagnia.

L'impresa, qualora lo scritturato lo richieda, è tenuta a consegnare il bagaglio al domicilio dello stesso oppure nel camerino del teatro.

Per i debutti l'impresa è tenuta a consegnare il bagaglio allo scritturato almeno ogni 5 giorni.

L'impresa è tenuta a trasportare a proprie spese il baule dello scritturato. Essa risponderà, a norma di legge, del baule regolarmente consegnato all'amministratore con distinta del contenuto, salva la facoltà in ogni caso da parte dell'impresa di effettuare gli opportuni controlli.

In caso di perdita del baule l'impresa corrisponderà allo scritturato, in via provvisoria, una anticipazione sul risarcimento del danno subito.

Tutti gli scritturati sono tenuti a rispettare rigorosamente le disposizioni emanate dall'impresa in materia di viaggi. In difetto, lo scritturato oltre a ricadere sotto le normali sanzioni disciplinari sarà obbligato a rifondere ogni eventuale danno causato direttamente o indirettamente alla compagnia o al teatro.

Lo scritturato ha l'obbligo di munirsi della tessera di riduzione ferroviaria.

Norma particolare per gli attori

In deroga a quanto stabilito dall'11° comma dell'art. 9 l'orario di convocazione dello scritturato può essere anticipato rispetto ai termini ivi indicati per non più di 3 volte al mese qualora ciò sia reso necessario dall'orario dei mezzi di trasporto pubblici scelti dall'impresa per il trasferimento.

Norma particolare per i ballerini, i professori d'orchestra ed i coristi

In deroga a quanto stabilito dall'art. 9 l'intervallo di 10 ore tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva può essere ridotto per non più di 3 volte al mese qualora ciò sia reso necessario dall'orario dei mezzi di trasporto pubblici scelti dall'impresa per il trasferimento.

N.d.R.: L'accordo 9 dicembre 2004 prevede quanto segue:

G) Viaggi

Sono poste a carico dell'impresa le spese di viaggio e di trasporto del baule personale sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, a € 108,00 per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della compagnia.

Sono poste a carico dell'impresa le spese di trasporto di strumenti non trasportabili a mano sostenute dai professori d'orchestra che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, a € 108,00 per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della compagnia. In caso di sospensione del rapporto di lavoro nel periodo natalizio e/o pasquale l'impresa rimborserà le spese di viaggio sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, a € 108,00 per recarsi dalla città in cui viene sospesa l'attività recitativa alla città di residenza e da questa alla città in cui si riunisce la compagnia per la ripresa dell'attività.

Art. 17 (Recite all'estero)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Qualora la compagnia dovesse recarsi all'estero, gli scritturati sono tenuti a seguirla anche nel caso in cui tale eventualità non sia contemplata nella scrittura individuale. Per le recite all'estero sarà assicurato allo scritturato:

- un compenso giornaliero pari al 100% del compenso pattuito, da accantonarsi e da versarsi settimanalmente in Italia a persona appositamente delegata dallo scritturato;
- l'ospitalità in un albergo di I categoria ovvero una diaria corrispondente al trattamento di pensione di un albergo di 1a categoria, scelto dall'impresa, nel luogo ove si svolgono le recite.

In caso di tournées all'estero lo scioglimento della compagnia avverrà a tutti gli effetti contrattuali presso la sede legale dell'impresa ovvero in altra località scelta dallo scritturato e compresa nel percorso in territorio italiano sino alla città sede legale dell'impresa.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i complessi di rivista e di commedia musicale che agiscono nella città di Lugano.

I teatri stabili pubblici e le compagnie teatrali che agiscono in prossimità delle frontiere non sono tenuti a corrispondere alcun compenso allo scritturato per gli spettacoli all'estero qualora la durata del viaggio di andata, dello spettacolo e del viaggio di ritorno non superi complessivamente le 7 ore.

Recite in territorio europeo

Quanto alle recite in territorio europeo, fermo restando il compenso giornaliero pari al 100% del compenso pattuito, da accantonarsi e versarsi settimanalmente in Italia a persona appositamente delegata dallo scritturato, sarà assicurata allo scritturato, alternativamente:

- l'ospitalità completa (pernottamento e pasti) in un albergo di 1a categoria scelto dall'impresa nel luogo dove si svolgono le recite;
- oppure
- l'ospitalità in un albergo di 1a categoria scelto dall'impresa nel luogo dove si svolgono le recite, limitatamente al pernottamento ed alla 1a colazione;
- per i due pasti giornalieri, un rimborso a piè di lista documentato con un massimo di lire 112.000 con decorrenza dal 21 maggio 1993 oppure un'indennità di trasferta in cifra fissa di lire 112.000 con decorrenza dal 21 maggio 1993.

N.d.R.: L'accordo 9 dicembre 2004 prevede quanto segue:

H) Recite all'estero

Il comma 1, punto secondo dell'art. 17 è così sostituito:

"L'ospitalità in un albergo di II categoria (comunque non inferiore a tre stelle italiane ovvero una diaria corrispondente al trattamento di pensione di un albergo di II categoria (comunque non inferiore a tre stelle italiane), scelto dall'impresa, nel luogo ove si svolgono le recite."

Art. 18 (Forza maggiore)

Per cause di forza maggiore si intendono quelle previste dalla legge.

Qualora il teatro dovesse rimanere chiuso per causa di forza maggiore, l'impresa dovrà corrispondere allo scritturato un compenso giornaliero non inferiore a quello minimo contrattuale per un periodo non superiore a 12 giorni.

Allo scadere del termine di cui sopra, semprechè perduri la causa di forza maggiore, ciascuna delle parti contraenti avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Lo scritturato non potrà avvalersi di tale facoltà ove l'impresa, indipendentemente dalla ulteriore durata della sospensione, corrisponda allo scritturato stesso l'intera retribuzione per il periodo successivo.

Qualora gli spettacoli siano sospesi con provvedimento della pubblica autorità, l'impresa dovrà corrispondere allo scritturato il compenso minimo previsto dal presente contratto per un periodo massimo di 5 giorni, purchè il suddetto provvedimento non sia conseguente a responsabilità tecniche dell'impresa. Decorso tale termine riprenderà in ogni caso la corresponsione del normale compenso.

Qualora le rappresentazioni non possano aver luogo per causa di malattia dei protagonisti - comunicati all'inizio delle prove dalla Direzione al Comitato di compagnia - l'impresa avrà diritto di provare l'eventuale sostituzione dell'attore ammalato con altri scritturati della compagnia ovvero con attori appositamente impegnati.

In tal caso:

1) Qualora sia possibile sostituire l'attore ammalato con altro componente la compagnia, agli scritturati artistici verrà corrisposto per un periodo massimo di 3 giorni il compenso minimo giornaliero previsto dal presente contratto. Agli scritturati tecnici verrà corrisposto il normale compenso contrattuale per i giorni in cui la compagnia prova la sostituzione del protagonista ammalato.

2) Ove per la sostituzione si renda necessario scritturare altro attore agli scritturati artistici verrà corrisposto per un massimo di 7 giorni il compenso del periodo di prove. Agli scritturati tecnici verrà corrisposto il normale compenso contrattuale per i giorni in cui la compagnia prova la sostituzione del protagonista ammalato.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti nn. 1) e 2), l'impresa dovrà tuttavia prorogare le scritture individuali di tutti gli scritturati, artistici e tecnici, per un numero di giorni corrispondente a quello in cui gli scritturati artistici hanno percepito il compenso minimo ovvero il compenso del periodo di prove.

3) Nel caso in cui non sia assolutamente possibile provvedere alla sostituzione dell'attore protagonista ammalato, i rapporti contrattuali degli scritturati resteranno sospesi a tutti gli effetti per la durata massima di 15 giorni. Al termine del suddetto periodo:

a) ove non sia possibile proseguire l'attività e si renda, pertanto necessario procedere allo scioglimento della compagnia, le scritture individuali dei singoli scritturati si intenderanno consensualmente risolte. In tal caso l'impresa assicurerà agli scritturati un mese di compenso contrattuale ed inoltre il minimo di compenso per tutti i giorni del residuo periodo di scrittura ivi compresi i giorni di sospensione;

b) ove sia possibile proseguire l'attività, i rapporti contrattuali riprenderanno la normale efficacia; tuttavia la durata delle scritture individuali potrà essere prorogata a discrezione dell'impresa capocomicale di un periodo massimo non superiore a quello di effettiva sospensione.

Per i giorni di effettiva sospensione verrà comunque corrisposto agli scritturati il compenso minimo giornaliero previsto dal presente contratto.

Il fondamento obiettivo della impossibilità di sostituzione dell'attore protagonista ammalato di cui al precedente n. 3) verrà valutato ai fini di cui sopra dal Comitato permanente previsto dall'art. 24.

Art. 19 (Penale)

Nel caso di anticipata risoluzione della scrittura prima della riunione della compagnia, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 50% della somma corrispondente al compenso dello scritturato durante l'intero periodo di scrittura.

Tale disposizione non si applica ai "nomi in ditta" che risponderanno, in caso di inadempienza, degli effettivi danni.

Nel caso di anticipata risoluzione della scrittura dopo la riunione della compagnia la parte inadempiente risponderà degli effettivi danni.

Art. 20 (Diritti e doveri)

L'impresa e lo scritturato sono tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni del presente contratto nonché di quelle del "Regolamento interno del palcoscenico" che ne costituisce parte integrante.

Durante il periodo di validità del contratto è fatto assoluto divieto allo scritturato di prendere parte ad alcun altro spettacolo, sia pubblico che privato, e di pestare la propria opera per la produzione e la sincronizzazione di films, per trasmissioni radiofoniche o televisive, per incisioni di dischi o per la realizzazione di documentari o shorts pubblicitari.

In deroga a quanto sopra, peraltro, l'impresa a richiesta dello scritturato gli consentirà negli ultimi 15 giorni di impegno lavorativo di prestare altrove la propria opera purchè essa si riferisca a rapporti contrattuali aventi decorrenza e termine rispettivamente anteriore e posteriore alla scadenza della scrittura teatrale. L'attività in questione dovrà in ogni caso svolgersi nella città ove agisce la compagnia e non comportare alcuna prestazione al pubblico.

La violazione dei divieti fissati dal presente articolo comporterà l'applicazione nei confronti dello scritturato dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di palcoscenico salva l'ulteriore responsabilità per i danni arrecati all'impresa.

Norma particolare per gli attori, ballerini, professori d'orchestra e coristi

Lo scritturato, dandone preavviso all'impresa all'inizio delle prove, potrà effettuare nel giorno di riposo la sincronizzazione di film girati precedentemente all'inizio del proprio impegno contrattuale.

Dichiarazioni a verbale

Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto si impegnano a responsabilizzare le categorie rappresentate in ordine all'osservanza del divieto di cui al 2° comma del presente articolo.

Le parti stipulanti il presente contratto promuoveranno tutte le iniziative necessarie ad evitare qualsiasi violazione delle norme previste dal presente articolo.

Art. 21
(Risoluzione in tronco della scrittura)

La scrittura potrà essere risolta in tronco:

- a) quando, senza giustificato motivo, lo scritturato ritardi, in sera di recita, il suo arrivo in teatro fino a rendere necessaria la sospensione dello spettacolo;
- b) quando commetta mancanze, previste dal Regolamento di palcoscenico, tali da recare danno grave all'impresa o alla agibilità della compagnia;
- c) quando lo scritturato si dichiari ammalato e la malattia risulti inesistente a seguito del controllo dell'assenza effettuato dall'impresa ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
- d) quando in genere commetta mancanze tali da non consentire, neanche provvisoriamente, la prosecuzione della scrittura.

L'anticipata risoluzione del contratto, per le cause indicate, non esclude le eventuali azioni civili o penali per la responsabilità in cui sia eventualmente incorso lo scritturato.

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che il problema della inidoneità professionale sopravvenuta dello scritturato dipendente da gravi mancanze od atti di indisciplina dello stesso, trova soluzione nell'ambito di quanto previsto dal punto d) dell'art. 21 relativo alla risoluzione in tronco della scrittura per mancanze tali da non consentire, neanche provvisoriamente, la prosecuzione della scrittura medesima.

Art. 22
(Trattamento integrativo di malattia)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

In caso di malattia l'impresa corrisponderà allo scritturato, semprechè le parti e le mansioni ad esso affidate possano essere sostenute da altri scritturati della compagnia senza pregiudizio per lo spettacolo, per un periodo pari a 12 giorni per ciascun mese di scrittura ma con un massimo di 75 giorni un'indennità pari a:

- per i primi tre giorni di malattia:
 - 100% del solo minimo contrattuale di compenso giornaliero;
- dal 4° al 20° giorno di malattia:
 - 30% del solo compenso giornaliero individualmente pattuito, con un massimo di lire 54.700 dal 1° settembre 1997, di lire 59.300 dal 1° settembre 1998 e di lire 60.700 dal 1° settembre 1999;
- dal 21° giorno di malattia:
 - 15% del solo compenso giornaliero individualmente pattuito, con un massimo di lire 21.900 dal 1° settembre 1997, di lire 23.700 dal 1° settembre 1998 e di lire 24.300 dal 1° settembre 1999.

Nel caso in cui la sostituzione con un altro elemento della compagnia non sia possibile, il trattamento di cui sopra, con gli stessi criteri applicativi, sarà dovuto per un periodo pari ad 8 giorni per ciascun mese di scrittura ma con un massimo di 50 giorni.

Qualora nonostante la malattia lo scritturato intenda volontariamente continuare a svolgere la prestazione, l'impresa provvederà a fornire a proprie spese l'assistenza medica in sostituzione di quella eventualmente non erogata all'interessato da parte dell'Istituto assicuratore.

L'impresa ha l'obbligo di assicurare lo scritturato per le prestazioni pericolose eventualmente allo stesso richieste in palcoscenico.

N.d.R.: L'accordo 9 dicembre 2004 prevede quanto segue:

l) Trattamento di malattia

In caso di malattia l'impresa corrisponderà allo scritturato, semprechè le parti e le mansioni ad esso affidate possano essere sostenute da altri scritturati della compagnia senza pregiudizio per lo spettacolo, per un periodo pari a 12 giorni per ciascun mese di scrittura ma con un massimo di 75 giorni un'indennità pari a:

- per i primi tre giorni di malattia:
- 100% del solo minimo contrattuale di compenso giornaliero;
- dal 4° al 20° giorno di malattia:

- 30% del solo compenso giornaliero individualmente pattuito, con un massimo di € 36,02 dal 1° gennaio 2005;
- dal 21° giorno di malattia:
- 15% del solo compenso giornaliero individualmente pattuito, con un massimo di € 14,42 dal 1° gennaio 2005.
Nel caso in cui la sostituzione con un altro elemento della compagnia non sia possibile, il trattamento di cui sopra, con gli stessi criteri applicativi, sarà dovuto per un periodo pari a 8 giorni per ciascun periodo di scrittura ma con un massimo di 50 giorni.

Art. 23
(Richiamo alle armi)

Nel caso di richiamo alle armi, l'esecuzione del contratto di scrittura potrà essere rimessa ad altra epoca da stabilirsi d'accordo tra le parti.

Art. 24
(Interpretazione ed applicazione del contratto)

Tutte le questioni che dovessero insorgere tra le imprese e gli scritturati in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno sottoposte all'esame delle Associazioni stipulanti, che, ove d'accordo, esprimeranno congiuntamente un motivato parere sul contenuto della vertenza, invitando le parti interessate ad attenersi e darvi esecuzione.

A tal fine è costituito, con la partecipazione di rappresentanti delle Associazioni medesime, un apposito Comitato permanente per l'interpretazione e l'applicazione del contratto.

Al Comitato saranno altresì sottoposte tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possano dar luogo in pendenza delle scritture a contrasti o vertenze tra le parti.

Le parti sono comunque tenute ad osservare e rispettare i reciproci impegni contrattuali in attesa del parere del Comitato permanente che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere espresso entro 15 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di parere.

Le Organizzazioni stipulanti si impegnano ad assumere un atteggiamento coerente e conseguente alle decisioni del Comitato permanente nei confronti dei propri associati come di qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché a provocare tutte le misure consentite nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei confronti di coloro che si rendano inadempienti ai doveri derivanti dal presente contratto o che contravvengano comunque alle regole della buona fede e dell'etica professionale, anche nello svolgimento delle trattative e nella formazione delle scritture individuali.

Art. 25
(Sistema di informazioni)

Ferma restando l'autonomia operativa, le prerogative istituzionali e le distinte responsabilità delle imprese e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, saranno articolate procedure di informazione nei seguenti termini:

1) Di norma entro il mese di giugno, e comunque non oltre il 15 luglio, le imprese comunicheranno alle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto i programmi di massima per la stagione teatrale successiva e le prevedibili prospettive occupazionali.

2) All'atto della riunione di compagnia, le imprese comunicheranno alle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto i titoli degli spettacoli programmati ed i nominativi del personale scritturato.

3) Le imprese che per la loro struttura non fossero in grado di comunicare entro il 15 luglio i programmi di massima per la successiva stagione teatrale, trenta giorni prima della data di riunione della compagnia comunicheranno alle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto i titoli degli spettacoli programmati ed i nominativi del personale scritturato.

Art. 26
(Comitato di compagnia ed assemblea)

Per la rappresentanza unitaria degli interessi degli scritturati artistici e tecnici nei confronti dell'impresa è consentito agli stessi di costituire elettivamente all'interno della compagnia un Comitato composto da non più di sei membri. Qualora l'organico complessivo della compagnia

sia superiore a 30 unità il Comitato potrà essere composto da un numero di membri sino ad otto.

Gli scritturati hanno diritto di riunirsi, nell'ambito della compagnia presso la quale prestano la propria opera, fuori dell'orario di lavoro. La messa a disposizione dei locali del teatro per lo svolgimento dell'assemblea dovrà essere autorizzata dall'esercente.

Il Comitato di compagnia ha diritto di affiggere su appositi spazi che l'impresa ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti gli scritturati all'interno del luogo di lavoro pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Le comunicazioni dovranno essere firmate dal Comitato di compagnia. Copia delle comunicazioni dovrà essere contestualmente consegnata alla direzione della compagnia.

Dichiarazione a verbale

Le parti concordano sulla necessità di incontri sistematici tra i rappresentanti dell'impresa ed il Comitato di compagnia per aggiornamenti, informazioni e consultazioni, nell'ambito delle rispettive autonomie, sui problemi inerenti l'attività della compagnia.

Le parti si danno atto che le previste consultazioni con il Comitato di compagnia non vogliono costituire incentivo per schematiche e capziose interpretazioni contrattuali ma vogliono piuttosto indicare momenti sui quali dovrà essere ricercato un più completo e partecipe scambio di informazioni sui problemi dell'impresa o della compagnia nella ricerca di una sempre migliore funzionalità delle iniziative produttive e di lavoro in uno spirito di effettiva collaborazione.

Art. 27 (Contributo sindacale)

E' facoltà degli scritturati richiedere alla amministrazione della compagnia, mediante rilascio di specifica delega individuale scritta, di trattenere sui compensi spettanti il contributo sindacale indicandone il relativo importo e l'organizzazione sindacale alla quale dovrà essere devoluto.

Le Organizzazioni sindacali potranno direttamente esibire all'amministrazione della compagnia le fotocopie delle deleghe individuali raccolte fra i propri associati. Le deleghe dovranno contenere la precisa indicazione della compagnia alla quale lo scritturato demanda la trattenuta del contributo sindacale.

Art. 28 (Ambito di applicazione del contratto)

Il presente contratto si applica agli scritturati dai teatri stabili pubblici nonchè dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta.

Il contratto si applica altresì alle formazioni sociali, cooperative od in qualsiasi altra forma costituite. Sono invece escluse dall'ambito di applicazione del contratto le compagnie che esplicano la propria attività prevalentemente a completamento di altro spettacolo di qualsiasi genere.

Art. 29 (Decorrenza e durata)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Salvo quanto diversamente previsto dalle singole disposizioni, il presente contratto decorre dal 1° settembre 1997 e resterà in vigore sino al 31 agosto 2000.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

N.d.R.: L'accordo 9 dicembre 2004 prevede quanto segue:

O) Decorrenza e durata

Salvo quanto diversamente previsto dalle singole disposizioni il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2005 e resterà in vigore sino al 31 dicembre 2006.

Le scritture individuali stipulate anteriormente al 9 dicembre 2004 resteranno comunque assoggettate alla disciplina economica dell'accordo 28 luglio 1997 fino al 31 gennaio 2005.

Dichiarazione a verbale

Ferme restando le clausole economiche del presente accordo - che resteranno comunque in vigore sino al 31 dicembre 2006 - le parti torneranno ad incontrarsi successivamente alla stipulazione dell'accordo medesimo per riesaminare la disciplina normativa dei rapporti di lavoro del personale artistico e tecnico.

Minimi di compenso giornaliero

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Attori

Il compenso minimo giornaliero onnicomprensivo di ogni spettanza di legge dovuto agli attori per il periodo delle recite è stabilito, con decorrenza dal 1° settembre 1997 in lire 82.000, con decorrenza dal 1° settembre 1998 in lire 89.000 e con decorrenza dal 1° settembre 1999 in lire 91.000.

Con le stesse decorrenze indicate al precedente comma, il compenso minimo giornaliero dell'allievo attore è fissato, rispettivamente, in lire 66.800, lire 72.500 e lire 74.100.

Il trattamento economico durante il periodo delle prove è stabilito dal precedente art. 6.

E' fatto divieto di corrispondere allo scritturato forfettariamente i compensi relativi alle giornate di riposo ed alle festività nazionali lavorate.

Ballerini, coristi, professori d'orchestra, tecnici

Con decorrenza dal 1° settembre 1997 i compensi minimi giornalieri sono così fissati per le seguenti categorie professionali:

	<i>Minimo</i>		
	<i>contrattuale</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Totale</i>
	21%		
Ballerini	67.770	14.230	82.000
Coristi	67.770	14.230	82.000
Professori d'orchestra	67.770	14.230	82.000
Direttore di scena e aiuto regista	69.170	14.520	83.690
Capo elettricista, capo macchinista e capo fonico	67.770	14.230	82.000
Assistente alla regia, segretari amministrativi e di compagnia, suggeritore, prima sarta, primo parrucchiere o truccatore, attrezzista	66.210	13.900	80.110
Tecnici delle varie specialità	63.240	13.280	76.520
Allievi tecnici	49.480	10.390	59.870

Con decorrenza dal 1° settembre 1998 i compensi minimi giornalieri sono così fissati per le seguenti categorie professionali:

	<i>Minimo contrattuale</i>			<i>Percentuale</i>
	<i>21%</i>	<i>Totale</i>		
Ballerini	73.550	15.450	89.000	
Coristi	73.550	15.450	89.000	
Professori d'orchestra	73.550	15.450	89.000	
Direttore di scena e aiuto regista	75.070	15.770	90.840	
Capo elettricista, capo macchinista e capo fonico	73.550	15.450	89.000	
Assistente alla regia, segretari amministrativi e di compagnia, suggeritore, prima sarta, primo parrucchiere o truccatore, attrezzista	71.860	15.090	86.950	
Tecnici delle varie specialità	68.640	14.410	83.050	
Allievi tecnici	53.700	11.280	64.980	

Con decorrenza dal 1° settembre 1999 i compensi minimi giornalieri sono così fissati per le seguenti categorie professionali:

21%	Minimo contrattuale		Percentuale	
Totale				
Ballerini	75.210	15.790	91.000	
Coristi	75.210	15.790	91.000	
Professori d'orchestra	75.210	15.790	91.000	
Direttore di scena e aiuto regista	76.760	16.120	92.880	
Capo elettricista, capo macchinista e capo fonico	75.210	15.790	91.000	
Assistente alla regia, segretari amministrativi e di compagnia, suggeritore, prima sarta, primo parrucchiere o truccatore, attrezzista	73.470	15.430	88.900	
Tecnici delle varie specialità	70.180	14.740	84.920	
Allievi tecnici	54.910	11.530	66.440	

L'indennità del 21% è corrisposta in sostituzione pro-rata del trattamento di fine rapporto, delle ferie, della tredicesima mensilità o gratifica natalizia, dei compensi aggiuntivi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali nonché di ogni altra eventuale indennità di legge. Le eccedenze del compenso individuale eventualmente pattuito oltre il minimo contrattuale si intendono automaticamente comprensive, fino a decorrenza, dell'indennità del 21%.

Il trattamento economico durante il periodo di prove è stabilito dal precedente art. 6.

Per il compenso minimo giornaliero suindicato il ballerino potrà essere utilizzato in prestazioni di palcoscenico anche diverse dal proprio ruolo (canto, mimo, piccole battute), il professore d'orchestra in prestazioni qualsiasi di palcoscenico anche diverse dal proprio ruolo secondo le indicazioni della regia ed il corista in prestazioni qualsiasi di palcoscenico anche diverse dal proprio ruolo (ballerino, mimo, piccole battute).

Nota a verbale n. 1

Nell'accordo delle parti le disposizioni contrattuali concernenti i ballerini potranno trovare applicazione nei confronti dell'assistente coreografo.

Nota a verbale n. 2

Nell'accordo delle parti le disposizioni contrattuali concernenti il personale tecnico potranno trovare applicazione nei confronti degli amministratori di compagnia.

Per quanto concerne il trattamento economico di questi ultimi verrà applicato quello stabilito per il direttore di scena e l'aiuto regista.

N.d.R.: L'accordo 9 dicembre 2004 prevede quanto segue:

A) Minimi di compenso giornaliero

1) Il compenso minimo giornaliero omnicomprendivo di ogni spettanza di legge dovuto agli attori per il periodo delle recite è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, in €54,00.

Con la stessa decorrenza il compenso minimo giornaliero dell'allievo attore è fissato in €44,00.

Il trattamento economico durante il periodo delle prove è stabilito dal successivo punto B).

2) Con decorrenza dal 1° gennaio 2005 i compensi minimi giornalieri sono così fissati per le seguenti categorie professionali:

	Minimo contrattuale		Percentuale 21% Totale	
Ballerini	44,60	9,40	54,00	
Coristi	44,60	9,40	54,00	
Professori d'orchestra	44,60	9,40	54,00	
Direttore di scena ed aiuto regista	45,50	9,62	55,12	
Capo elettricista, capo macchinista e capo fonico	44,60	9,40	54,00	
Assistente alla regia, segretari amministrativi e di compagnia, suggeritore, prima sarta, primo parrucchiere o truccatore, attrezzista	43,60	9,15	52,75	
Tecnici delle varie specialità	41,65	8,74	50,39	
Allievi tecnici	32,55	6,88	39,43	

L'indennità del 21% è corrisposta in sostituzione "pro-rata" del trattamento di fine rapporto, delle ferie, della tredicesima mensilità o gratifica natalizia, dei compensi aggiuntivi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali nonché di ogni

altra eventuale indennità di legge. Le eccedenze del compenso individuale eventualmente pattuito oltre il minimo contrattuale si intendono automaticamente comprensive, fino a concorrenza, dell'indennità del 21%. Il trattamento economico durante il periodo delle prove è stabilito dal successivo punto B).

Regolamento di palcoscenico

Art. 1

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto nazionale di lavoro per gli attori, i ballerini, i coristi, gli orchestrali ed i tecnici scritturati dai teatri stabili, dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta nonché dalle formazioni sociali, cooperative o in qualsiasi altra forma costituite.

Il direttore di scena o di palcoscenico ha l'obbligo di vigilare sull'attività lavorativa, di richiamare gli scritturati all'osservanza dei loro doveri e di riferire alla direzione della ditta capocomicale o del teatro stabile pubblico - d'ora in poi per brevità chiamata "la direzione" - od al suo eventuale delegato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comitato di compagnia e reso noto alla compagnia attraverso l'ordine del giorno, sulle eventuali infrazioni alla disciplina contrattuale ed al presente regolamento.

La responsabilità artistica dello spettacolo in sede di allestimento è del regista. Durante la normale attività della compagnia ed in sede di riallestimento è del regista e della direzione artistica o di persona da questa delegata, il cui nominativo dovrà essere reso noto alla compagnia attraverso l'ordine del giorno.

Art. 2

Le infrazioni alla disciplina contrattuale ed al regolamento saranno punite dalla direzione, a seconda della gravità, con:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione con esclusione del trattamento dovuto nelle località diverse dalla sede legale dell'impresa;
- sospensione dal compenso (come sopra indicato) per un periodo non superiore a cinque giorni;
- risoluzione in tronco del contratto per colpa dello scritturato ai sensi dell'art. 20 del contratto nazionale di lavoro.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti dello scritturato senza preventiva contestazione dell'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Lo scritturato potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, salvo il caso di infrazioni di gravità tali che non consentano la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La risoluzione del contratto non pregiudica le eventuali responsabilità per danni nelle quali sia incorso lo scritturato.

L'importo delle sanzioni pecuniarie sarà devoluto alla Casa di riposo degli artisti drammatici di Bologna.

Art. 3

L'orario di inizio delle riunioni, delle prove e delle recite, e, in genere, le disposizioni ed informazioni che la direzione ritenga di impartire agli scritturati, devono essere portate a conoscenza degli interessati mediante l'ordine del giorno o altra comunicazione da esporsi comunque nella tabella dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno e le altre comunicazioni verranno esposte:

- entro cinque minuti dalla fine della rappresentazione;
- entro il termine delle prove, qualora non vi sia spettacolo.

Trascorsi tali termini, ogni eventuale nuova disposizione determinata da esigenze sopravvenute ed inderogabili dovrà essere tempestivamente e personalmente comunicata agli scritturati, ai quali, in caso contrario, non potranno essere imputate le conseguenze della mancata conoscenza della nuova disposizione.

La direzione metterà a disposizione del Sindacato e del Comitato di compagnia una apposita bacheca in cui affiggere comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 4

Nel corso delle prove lo scritturato dovrà trovarsi in teatro in tempo utile rispetto all'orario di inizio delle prove medesime con l'eventuale tenuta di prova stabilita dalla direzione o richiesta dalle esigenze dello spettacolo.

Quando l'ordine del giorno prevede una prova generale o una recita, il direttore di scena 35 minuti prima dell'orario di inizio darà il segnale di "mezza", 20 minuti prima il segnale di "quarto", 5 minuti prima dell'effettiva andata in scena darà il "chi è di scena" e si accerterà che tutti abbiano udito l'ultimo segnale. Lo scritturato dovrà pertanto trovarsi nel suo camerino non oltre il segnale di "mezza".

Art. 5

Tranne la direzione ed il regista, nessuno potrà interrompere in alcun modo e per qualsiasi motivo il corso delle riunioni e delle prove.

Durante le prove lo scritturato non potrà allontanarsi senza autorizzazione del direttore di scena o del regista.

L'attore che non è di scena potrà seguire le prove dalla sala senza disturbare l'andamento del lavoro. Durante le recite è altresì vietato allo scritturato assistere allo spettacolo dalla sala, anche quando abbia terminata la propria parte.

Art. 6

In casi di particolare urgenza ed inderogabilità gli scritturati potranno conferire con eventuali visitatori durante le prove e nell'intervallo delle recite, purchè ciò avvenga nella portineria o in apposito locale. La direzione potrà peraltro autorizzare gli scritturati a ricevere i visitatori nel loro camerino durante l'intervallo delle prove e delle recite e per la sola durata di esso.

Art. 7

L'attore, salvo preventivo accordo con il regista, non può apportare modifiche alle parti affidategli.

L'attore dovrà eseguire in scena tutto quello che è stato definito durante le prove e non potrà, a sua iniziativa, apportare alcuna variazione al testo, all'azione, al trucco ed al costume.

Le mancanze relative alla cattiva conoscenza delle parti ed alla trascuratezza nel recitarle troveranno sanzione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 8

La direzione ed il regista potranno, per giustificati motivi, autorizzare lo scritturato ad assentarsi dalle riunioni, prove o recite.

Art. 9

Quando l'ordine del giorno prevede la prova di singole "scene", la direzione od il regista hanno la facoltà di articolare le prove medesime secondo i criteri da essi ritenuti opportuni.

Art. 10

Lo scritturato che non sia impegnato nella recita è comunque obbligato ad essere presente in teatro al segnale di "mezza" ed a comunicare al direttore di scena o di palcoscenico il luogo in cui può essere reperito.

Art. 11

Lo scritturato dovrà accertarsi personalmente che non gli abbia a mancare quanto necessario per la prova o per la recita.

Lo scritturato dovrà avere la massima cura del proprio costume di scena, nonché di tutto ciò che gli venga affidato per la recita, riportando il tutto in camerino o in posto designato.

Ad ogni partenza lo scritturato dovrà lasciare pronto nel camerino, o nelle vicinanze, il costume, ogni altro accessorio personale di scena nonché il contenitore personale del trucco, in cui vanno riposte solo cose di trucco e non oggetti personali e altro.

Art. 12

Lo scritturato dovrà provvedere personalmente a sue spese ad ogni eventuale elemento di trucco - tagli e tinture speciali di capelli saranno a carico dell'impresa, ove da questa richiesti, per gli scritturati che percepiscono compensi giornalieri non superiori a lire 90.000 dal 1° settembre 1997 ed a lire 95.000 dal 1° settembre 1999 - e ad elementi di basso vestiario (camicie, cravatte, fazzoletti, guanti, scarpe, ecc.) ed al loro ricambio, ad abiti per commedie moderne purchè non siano da figurino. L'impresa provvederà a fornire le parrucche.

Per quanto spetta all'impresa, la scelta dei fornitori è di assoluta competenza dell'impresa stessa.

Art. 13

I ringraziamenti al pubblico fanno parte integrale dello spettacolo. Al riguardo dovranno essere osservate le disposizioni impartite dalla direzione artistica.

Art. 14

Gli scritturati sono tenuti ad accedere in teatro dalla entrata ad essi riservata.

Ad ogni scritturato dovrà essere assegnato un camerino (o parte di esso in relazione alle disponibilità).

Art. 15

Durante gli intervalli è consentito usare apparecchi audiovisivi nei camerini, purchè gli apparecchi funzionino a bassissimo volume.

In ogni caso gli apparecchi dovranno essere spenti durante lo spettacolo, anche quando il camerino non si trovi in prossimità del palcoscenico.

E' vietato introdurre animali nel luogo di lavoro, salvo autorizzazione dell'impresa.

Art. 16

Gli eventuali disturbi arrecati al regolare svolgimento delle prove e delle recite nonché eventuali danni arrecati agli scenari, attrezzi, oggetti di scena e costumi troveranno sanzioni ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, salvo il risarcimento del danno.

Art. 17

Nei trasferimenti da piazza a piazza, lo scritturato dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalla direzione sia per quanto concerne gli orari di partenza che per quanto attiene ai mezzi di trasporto.

L'eventuale inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con le sanzioni previste dal presente regolamento e concreteerà altresì la responsabilità dello scritturato per tutti i danni arrecati direttamente o indirettamente.

Ad ogni partenza l'amministrazione della compagnia farà ritirare dall'abitazione dello scritturato il suo bagaglio, che dovrà essere tempestivamente preparato.

Qualora il bagaglio non fosse tempestivamente preparato, le spese per il relativo trasporto saranno a carico dello scritturato.

Lo scritturato è tenuto a comunicare alla direzione con la massima sollecitudine il proprio recapito sulla nuova piazza nonché le eventuali successive variazioni di esso.

Qualora lo scritturato, giunto su una nuova piazza, debba recarsi immediatamente in teatro per prendere parte alla recita, la direzione della compagnia provvederà a reperirgli un alloggio. La stessa disposizione vale per le piazze sfornite di attrezzatura alberghiera.

Art. 18

Salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza per infortunio o malattia dovrà essere immediatamente comunicata alla direzione. Ove gli venga richiesto, lo scritturato dovrà altresì esibire il certificato medico.

La direzione può effettuare il controllo delle assenze per infermità dello scritturato nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300. La direzione ha inoltre facoltà di far controllare la idoneità fisica dello scritturato da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.

L'assenza ingiustificata dalla recita, che renda necessaria la sostituzione dello scritturato oppure il cambiamento o la sospensione dello spettacolo, sarà punita con le sanzioni di cui all'art. 2 del presente regolamento e concreteggerà altresì la responsabilità dello scritturato per gli eventuali danni arrecati alla compagnia o al teatro.

Art. 19

Ai fini di eventuali comunicazioni ufficiali alla direzione da parte dello scritturato o viceversa, il domicilio dell'amministratore, del segretario e dello scritturato sono fissati nel teatro ove agisce la compagnia.

Art. 20

Nelle compagnie che occupino più di 15 unità lavorative gli scritturati, preavvertendone l'impresa con 24 ore di anticipo, hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro, escluso lo spettacolo, per un numero massimo di ore pari al numero dei mesi di scrittura o frazione superiore a 15 giorni, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Durante i periodi di allestimento di nuovi spettacoli tali assemblee non potranno superare il numero di due per una durata massima di 1 ora per ciascuna assemblea.

L'impresa, per lo svolgimento delle assemblee, metterà a disposizione uno dei locali in cui si svolge l'attività lavorativa, salvo comprovata impossibilità riconosciuta dal Comitato di compagnia.

/

**Accordo 29 luglio 2003
per il rinnovo del c.c.n.l.
per attori, tecnici, ballerini, professori d'orchestra e
coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali
teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta**

A conclusione di una prima fase di trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per attori, tecnici, ballerini, professori d'orchestra e coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista e operetta;

Preso atto che la particolare complessità e delicatezza delle materie in discussione postulano una prosecuzione degli incontri, che riprenderanno nel prossimo mese di settembre;

Ferme restando le reciproche posizioni ed esigenze espresse al tavolo contrattuale, che costituiranno oggetto di ulteriore confronto ed approfondimento nel prosieguo delle trattative contrattuali;

Nel condividere la necessità di esaminare con particolare attenzione le disposizioni introdotte in materia di orario di lavoro dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e di definire la disciplina contrattuale di attuazione dello stesso decreto;

Si è convenuto quanto segue:

- 1) a decorrere dal 1° settembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004:
 - il rimborso a piè di lista documentato di cui alla lett. a) dell'art. 7 del c.c.n.l. 28 luglio 1997 è fissato in un massimo di € 80 (€ 40 pernottamento, € 20 per un pasto, € 20 per un altro pasto);
 - l'indennità di trasferta in cifra fissa di cui alla lett. b) dell'art. 7 del c.c.n.l. 28 luglio 1997 è fissata in € 80 (€ 40 pernottamento, € 20 per un pasto, € 20 per un altro pasto);
 2) entro il 31 ottobre 2003 sarà definita la durata delle pause natalizia e pasquale - ex art. 1 del c.c.n.l. 28 luglio 1997 - da valere con decorrenza dalla stagione teatrale 2003/2004.

//

**Accordo 9 dicembre 2004
 per attori, tecnici, ballerini, professori d'orchestra e coristi
 scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali
 di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta**

A) Minimi di compenso giornaliero

1) Il compenso minimo giornaliero onnicomprensivo di ogni spettanza di legge dovuto agli attori per il periodo delle recite è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, in € 54,00.

Con la stessa decorrenza il compenso minimo giornaliero dell'allievo attore è fissato in € 44,00.

Il trattamento economico durante il periodo delle prove è stabilito dal successivo punto B).

2) Con decorrenza dal 1° gennaio 2005 i compensi minimi giornalieri sono così fissati per le seguenti categorie professionali:

<i>Minimo contrattuale</i>	<i>Percentuale 21% Totale</i>		
Ballerini 44,60	9,40		54,00
Coristi 44,60	9,40		54,00
Professori d'orchestra 44,60	9,40		54,00
Direttore di scena ed aiuto regista 45,50	9,62		55,12
Capo elettricista, capo macchinista e capo fonico 44,60	9,40		54,00
Assistente alla regia, segretari amministrativi e di compagnia, suggeritore, prima sarta, primo parrucchiere o truccatore, attrezzista 43,60			
			9,15
			52,75
Tecnici delle varie specialità 41,65	8,74		50,39
Allievi tecnici 32,55	6,88		39,43

L'indennità del 21% è corrisposta in sostituzione "pro-rata" del trattamento di fine rapporto, delle ferie, della tredicesima mensilità o gratifica natalizia, dei compensi aggiuntivi per il lavoro prestatore nelle festività infrasettimanali nonché di ogni altra eventuale indennità di legge. Le eccedenze del compenso individuale eventualmente pattuito oltre il minimo contrattuale si intendono automaticamente comprensive, fino a concorrenza, dell'indennità del 21%.

Il trattamento economico durante il periodo delle prove è stabilito dal successivo punto B).

B) Prove

1) *Attori, ballerini, professori d'orchestra, coristi*

Il periodo delle prove agli effetti del compenso giornaliero di cui appresso non potrà risultare superiore a 1/7 dell'intera durata della scrittura, comprendente a tal fine le proroghe della scrittura previste dall'art. 3 ma non comprendente le proroghe previste dall'art. 18 del c.c.n.l. 28 luglio 1997.

Per tale periodo dovrà essere corrisposto agli scritturati dai teatri stabili pubblici un compenso giornaliero di importo pari al 100% del compenso giornaliero pattuito con un massimo, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di €58,00.

Per lo stesso periodo dovrà essere corrisposto agli scritturati dalle compagnie di giro il compenso minimo giornaliero previsto dal presente accordo, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito.

Ove il periodo delle prove di cui al 1° comma non venga interamente utilizzato dall'impresa, può essere successivamente ripristinato il compenso di cui al 2° e 3° comma qualora si renda necessario disporre di periodi di sole prove oppure interruzioni di attività in relazione a cambi di spettacolo o ad esigenze connesse a tournées all'estero.

Per le prove effettuate fuori dalla sede legale dell'impresa spetta agli scritturati dai teatri stabili pubblici, dai complessi a gestione privata e dai complessi cooperativistici, oltre il trattamento economico per attività fuori sede nella misura di cui al successivo punto C), il compenso minimo giornaliero previsto dal presente accordo indipendentemente dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito.

2) *Tecnici*

Agli scritturati durante il periodo delle prove verrà corrisposto il normale compenso contrattuale.

C) Attività fuori sede

Nelle località diverse dalla sede legale dell'impresa verrà corrisposto agli scritturati, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero, alternativamente:

a) un rimborso a piè di lista documentato con un massimo di €85,00 (€42,50 pernottamento, €21,25 per un pasto, €21,25 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° settembre 2005;

b) un'indennità di trasferta in cifra fissa di €85,00 (€42,50 pernottamento, €21,25 per un pasto, €21,25 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° settembre 2005.

Il sistema prescelto sarà dalle parti concordato all'inizio della scrittura, preferibilmente in modo uniforme per tutti gli scritturati.

D) Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003, avuto riguardo alle particolari esigenze organizzative dell'attività di produzione teatrale, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata della scrittura contrattuale.

In riferimento all'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 le parti concordano, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'attività di produzione teatrale, che il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente. Le modalità di tale fruizione frazionata dovranno essere previamente definite tra la Direzione aziendale ed il Comitato di compagnia e, in assenza del Comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del c.c.n.l.

Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la Direzione aziendale ed il Comitato di compagnia, e, in assenza del Comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del c.c.n.l. concorderanno le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003.

Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dal D.Lgs. n. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.

La Direzione aziendale ed il Comitato di compagnia, e, in assenza del Comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del c.c.n.l. possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003.

E) Lavoro straordinario

Il massimale di cui al 5° comma dell'art. 10 del c.c.n.l. 28 luglio 1997 - norme comuni - è fissato, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, in € 7,75.

F) Riprese televisive

La disciplina di cui all'art. 14 del c.c.n.l. 28 luglio 1997 trova applicazione per tutte le emittenti televisive.

Le lett. a) e b) dell'art. 14, comma 2, del c.c.n.l. 28 luglio 1997 sono così sostituite:

"a) per riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo e/o da altro luogo di normali spettacoli:

- un compenso forfettario lordo di importo pari a nove volte il compenso giornaliero lordo. Il compenso forfettario non potrà comunque essere inferiore a € 1.080,00 lordi;

b) per riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo e/o da altro luogo di atti unici:

- un compenso forfettario lordo di importo pari a sei volte il compenso giornaliero lordo. Il compenso forfettario non potrà comunque essere inferiore a € 720,00 lordi."

G) Viaggi

Sono poste a carico dell'impresa le spese di viaggio e di trasporto del baule personale sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, a € 108,00 per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della compagnia.

Sono poste a carico dell'impresa le spese di trasporto di strumenti non trasportabili a mano sostenute dai professori d'orchestra che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, a € 108,00 per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della compagnia.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro nel periodo natalizio e/o pasquale l'impresa rimborserà le spese di viaggio sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, a € 108,00 per recarsi dalla città in cui viene sospesa l'attività recitativa alla città di residenza e da questa alla città in cui si riunisce la compagnia per la ripresa dell'attività.

H) Recite all'estero

Il comma 1, punto secondo dell'art. 17 è così sostituito:

"L'ospitalità in un albergo di II categoria (comunque non inferiore a tre stelle italiane ovvero una diaria corrispondente al trattamento di pensione di un albergo di II categoria (comunque non inferiore a tre stelle italiane), scelto dall'impresa, nel luogo ove si svolgono le recite."

I) Trattamento di malattia

In caso di malattia l'impresa corrisponderà allo scritturato, semprechè le parti e le mansioni ad esso affidate possano essere sostenute da altri scritturati della compagnia senza pregiudizio per lo spettacolo, per un periodo pari a 12 giorni per ciascun mese di scrittura ma con un massimo di 75 giorni un'indennità pari a:

- per i primi tre giorni di malattia:

- 100% del solo minimo contrattuale di compenso giornaliero;

- dal 4° al 20° giorno di malattia:

- 30% del solo compenso giornaliero individualmente pattuito, con un massimo di € 36,02 dal 1° gennaio 2005;

- dal 21° giorno di malattia:

- 15% del solo compenso giornaliero individualmente pattuito, con un massimo di € 14,42 dal 1° gennaio 2005.

Nel caso in cui la sostituzione con un altro elemento della compagnia non sia possibile, il trattamento di cui sopra, con gli stessi criteri applicativi, sarà dovuto per un periodo pari a 8 giorni per ciascun periodo di scrittura ma con un massimo di 50 giorni.

L) Tagli e tinture speciali per capelli

Tagli e tinture speciali per capelli sono a carico dell'impresa, ove da questa richiesti, per gli scritturati che percepiscono compensi giornalieri non superiori a € 57,00 dal 1° gennaio 2005.

M) Regolamento dell'attività del
Comitato sindacale per il teatro

Art. 1
(*Costituzione e finalità*)

Tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli attori, tecnici, ballerini, professori di orchestra e coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta nonché del regolamento di palcoscenico sono rimesse, ai sensi dell'art. 24 del vigente c.c.n.l., all'esame del Comitato permanente - denominato Comitato sindacale per il teatro - istituito presso la Presidenza nazionale dell'AGIS, unitamente all'apposita segreteria che ne cura l'attività.

Il Comitato è altresì competente ad esprimersi su tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possono dar luogo in pendenza delle scritture a contrasti o vertenze tra le parti.

Art. 2
(*Composizione*)

Del Comitato fanno parte un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'art. 1. Per gli Organismi di produzione teatrale fanno parte due rappresentanti per ciascuna delle Associazioni datoriali sottoscrittrici del c.c.n.l.

Del Comitato fa altresì parte un rappresentante dell'AGIS che assume la segreteria.

I membri di cui al comma 1 del presente articolo sono designati dalle rispettive Organizzazioni.

Art. 3
(*Ricorso al Comitato*)

Le richieste di intervento relativamente alle questioni di cui all'art. 1 possono pervenire al Comitato, oltre che dalle parti individuali del rapporto di lavoro, dalle Organizzazioni sottoscrittrici del c.c.n.l.

Possono avanzare richiesta di intervento anche gli Organismi teatrali non iscritti alle Associazioni firmatarie del c.c.n.l., che, d'intesa con le controparti individuali del rapporto di lavoro, accettino preventivamente di attenersi e dare esecuzione al parere che verrà espresso sulla vertenza dal Comitato.

Per le richieste di intervento del Comitato deve darsi comunicazione scritta alla segreteria - via di Villa Patrizi n. 10, Roma - inviando o depositando presso la medesima la documentazione necessaria.

La segreteria trasmetterà copia della comunicazione e della documentazione ai componenti del Comitato. La segreteria trasmetterà, inoltre, la copia alla controparte invitandola ad inviare o depositare entro il termine di 15 giorni le proprie controdeduzioni.

I quesiti concernenti l'interpretazione e l'applicazione di norme contrattuali dovranno essere sottoposti all'esame del Comitato di norma prima del termine delle scritture.

Art. 4
(*Funzionamento del Comitato*)

Il Comitato di norma si riunisce - previa convocazione scritta da parte della segreteria - nella prima settimana di ogni mese per esaminare le questioni o le vertenze segnalate alla segreteria nel corso del mese precedente.

Per vertenze che richiedono un esame urgente da parte del Comitato la segreteria provvederà alla convocazione a mezzo telefono.

Ove la documentazione acquisita non consenta un completo esame delle questioni o delle vertenze ovvero si renda necessario un supplemento di istruttoria, il Comitato può disporre la convocazione delle parti interessate.

Per la validità dei pareri espressi dal Comitato ai sensi dell'art. 1, è necessario l'intervento alla riunione di almeno il 50% dei componenti il Comitato.

Art. 5 (*Verbali di riunione*)

Dei pareri espressi è redatto entro i 3 giorni successivi alla riunione, a cura della segreteria, verbale che deve essere sottoscritto dai componenti del Comitato intervenuti.

Copia del verbale riassuntivo di tutti i pareri espressi nella riunione deve essere successivamente inviato ai componenti del Comitato.

Estratto verbale dei pareri sulle singole questioni o vertenze deve essere inviato dalla segreteria alle parti interessate. Copia dell'estratto verbale sarà affisso a cura della Direzione nella tabella dell'ordine del giorno di cui all'art. 3 del "Regolamento di palcoscenico".

Art. 6 (*Obblighi delle parti e delle Organizzazioni sindacali*)

In attesa del parere del Comitato le parti sono tenute ad osservare e rispettare i reciproci impegni contrattuali. A loro volta, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato sono obbligate ad attendere il parere del Comitato prima di assumere qualsiasi iniziativa in merito alla vertenza.

Le parti sono tenute ad attenersi e dare esecuzione al parere espresso dal Comitato, dandone conferma scritta alla segreteria entro 15 giorni dalla data della comunicazione scritta del parere. Dell'avvenuta esecuzione la segreteria darà comunicazione ai componenti il Comitato.

Ove la parte interessata non abbia dato esecuzione al parere del Comitato, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato potranno assumere le iniziative ritenute più idonee per la tutela degli interessi dei propri iscritti.

Il Comitato sindacale, per sua parte, assumerà un atteggiamento coerente e conseguente alle proprie decisioni nei confronti di qualsiasi Organismo pubblico o privato e, in particolare, nei riguardi delle Amministrazioni pubbliche erogatrici di contributi alle attività teatrali. Potrà altresì provocare tutte le misure consentite nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei confronti di coloro che si rendano inadempienti ai doveri derivanti dal contratto collettivo di lavoro o che contravvengano comunque alle regole della buona fede e dell'etica professionale, anche nello svolgimento delle trattative e nella formazione delle scritture individuali.

N) Protocollo aggiuntivo

Le parti sottoscrittrici del c.c.n.l. esprimono il comune auspicio che nei regolamenti regionali, provinciali e comunali concernenti l'erogazione dei contributi alle attività teatrali sia previsto, analogamente a quanto stabilito nei regolamenti ministeriali, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme sulle Assicurazioni sociali quale condizione per la liquidazione dei contributi pubblici, auspicando altresì, in coerenza con lo spirito ed i principi della legge n. 327/2000, che il livello della contribuzione pubblica sia adeguatamente correlato ai presumibili costi aziendali.

Per l'applicazione, al possibile generalizzata, di tale principio le parti convengono di avviare urgenti contatti con le rappresentanze istituzionali degli enti pubblici territoriali al fine di adottare al riguardo specifici protocolli di intenti a ciò preordinati.

O) Decorrenza e durata

Salvo quanto diversamente previsto dalle singole disposizioni il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2005 e resterà in vigore sino al 31 dicembre 2006.

Le scritture individuali stipulate anteriormente al 9 dicembre 2004 resteranno comunque assoggettate alla disciplina economica dell'accordo 28 luglio 1997 fino al 31 gennaio 2005.

Dichiarazione a verbale

Ferme restando le clausole economiche del presente accordo - che resteranno comunque in vigore sino al 31 dicembre 2006 - le parti torneranno ad incontrarsi successivamente alla stipulazione dell'accordo medesimo per riesaminare la disciplina normativa dei rapporti di lavoro del personale artistico e tecnico.